

Civile Ord. Sez. 2 Num. 19233 Anno 2026
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: PAPA PATRIZIA
Data pubblicazione: 11/06/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8439 - 2022 proposto da:

TRAVIA SAVERIA TERESA, OPPEDISANO PIETRO e OPPEDISANO ANTONIO elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Giuseppe Zanghì che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell'indirizzo pec;

- ricorrenti -

contro

OPPEDISANO TERESA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Vincenzo Cristian Siclari dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, con indicazione dell'indirizzo pec;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 680/2021 resa dalla CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, pubblicata il 03/12/2021 e notificata in data 11/01/2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/12/2025 dal consigliere PATRIZIA PAPA;

letta la requisitoria scritta del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale STEFANO PEPE che ha chiesto il rigetto del ricorso;

letta la memoria di parte controricorrente.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato in data 22/04/2005, Saveria Teresa Travia, Pietro Oppedisano e Antonio Oppedisano, in qualità di eredi legittimari di Francesco Oppedisano, deceduto in data 15/10/1999, la prima quale coniuge separata e i secondi quali unici figli, convennero in giudizio, dinnanzi al Tribunale civile di Reggio Calabria, Teresa Oppedisano, sorella del loro dante causa, chiedendo la riduzione – per lesione di legittima – degli atti di disposizione di denaro, asseritamente integranti una donazione, disposte in favore della convenuta dal comune dante causa, nel periodo successivo alla separazione, cioè dal settembre del 1994 fino al suo decesso, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione di quanto percepito.

Gli attori rappresentarono che, dopo la morte del loro dante causa Francesco Oppedisano, avevano riscontrato, mediante indagine bancaria, una serie di elargizioni di denaro a favore della sorella Teresa, attuate mediante trasferimenti di rilevanti somme dal conto a suo nome a quello a lei intestato su cui egli aveva la delega a operare ovvero mediante trasferimenti a mezzo assegni, incassati da lei o dal suo coniuge; rimasero che le donazioni erano state effettuate allo scopo di sottrarre all'aggressione della coniuge, Saveria Teresa Travia, il denaro di cui egli disponeva, con conseguente lesione di legittima;

evidenziarono, inoltre, che tali donazioni sarebbero state nulle per difetto della forma prescritta dalla legge.

2. Con sentenza n. 761/2011, il Tribunale di Reggio Calabria dichiarò inammissibile la domanda di riduzione per difetto di accettazione beneficiata, non essendo la convenuta coerede; per quel che qui rileva, rigettò pure la domanda di nullità delle dedotte donazioni per difetto della forma prescritta dalla legge perché non risultava prova della loro entità per essere stato ritirato il fascicolo di parte.

3. Con sentenza n. 680/2021, la Corte d'Appello di Reggio Calabria rigettò l'appello degli eredi Oppedisano.

Per quel che qui rileva, secondo la sentenza, gli appellanti avevano sostenuto che «il Giudice a quo [...] avrebbe dovuto comunque procedere all'esame del merito e riconoscere la non indispensabilità nel caso d'una accettazione "beneficiata" per esser comunque gli atti di donazione avvenuti tra fratello e sorella inefficaci – ed inopponibili ai coeredi legittimari – in quanto addirittura nulli (per difetto della forma ad essi a tanto indispensabile) e, per tal via, non necessitando in tal caso l'adempimento previo della detta condizione legittimante» (l'accettazione beneficiata n.d.r.).

Ha rilevato, tuttavia, che «tale postulazione è stata per la prima volta dedotta solo con l'atto d'appello e, pertanto, costituendo mutamento della domanda originaria, va riconosciuta inammissibile», atteso che «la domanda di prime cure non è stata formulata con l'allegazione d'una duplice *causa petendi*».

4. Avverso la suddetta sentenza Saveria Teresa Travia, Pietro Oppedisano e Antonio Oppedisano hanno proposto ricorso per cassazione, affidandolo a cinque motivi, a cui Teresa Oppedisano ha resistito con controricorso, depositando successiva memoria.

5. Il Pubblico ministero ha presentato requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, Saveria Teresa Travia, Pietro Oppedisano e Antonio Oppedisano hanno prospettato, in riferimento al n. 4 del comma 1 dell'art. 360 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 4, cod. proc. civ. per avere la Corte di merito contestualmente affermato, a pag. 6 della sentenza, la fondatezza dell'appello quanto al primo motivo e poi, di seguito, a pag. 10 la sua infondatezza e, dunque, reso una motivazione assolutamente contraddittoria per insanabile contrasto tra le affermazioni espresse.

2. Con il secondo motivo, pure articolato in riferimento al n. 4 del comma 1 dell'art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno sostenuto la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 4, cod. proc. civ. per avere la Corte di merito, dapprima affermato il mancato raggiungimento della prova delle donazioni fatte in vita dal *de cuius* e, successivamente, riscontrato l'avvenuta produzione degli assegni con cui erano state trasferite le somme, di cui almeno due incassati da Teresa Oppedisano e da suo marito, senza spiegare perché non costituissero prova idonea.

3. Con il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 5 del comma I dell'art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno lamentato la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. per l'omesso esame degli assegni emessi da Francesco Oppedisano, girati a sé stesso o alla sorella Teresa o a suoi familiari che, invece, sarebbero stati rilevanti per provare l'avvenuto trasferimento del denaro a titolo gratuito.

4. Con il quarto motivo di ricorso, articolato in riferimento al n. 3, gli eredi Oppedisano hanno denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 cod. proc. civ., per avere la Corte d'appello ritenuto inammissibile per sua novità la domanda di nullità delle donazioni per difetto di forma e per violazione dell'art. 1421 cod. civ., anche in relazione alla ritenuta non officiosità del rilievo di questa

nullità in ogni stato e grado; sul punto hanno rimarcato che era stata chiesta in citazione la restituzione delle somme oggetto di donazione nulla e che la questione era stata sollevata in primo grado tanto che il Tribunale l'aveva esaminata in merito, sia pure respingendo la domanda di nullità per difetto di prova dell'entità delle donazioni.

5. Con il quinto motivo, formulato in relazione al n. 4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., parte ricorrente ha denunciato la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132, n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito ritenuto inammissibile una domanda di collazione delle donazioni, affermando tuttavia, nella stessa motivazione, che non risultava certo che quella domanda fosse stata proposta.

5.1. Il ricorso è fondato nei limiti seguito precisati.

Il primo motivo non è accoglibile. I ricorrenti, infatti, hanno prospettato la contraddittorietà della motivazione rimarcando soltanto alcuni brani della sentenza, considerati non nel contesto complessivo.

Effettivamente è vero che, nella sentenza impugnata, la Corte d'appello ha premesso, a pag. 6, che «sebbene» l'appello fosse «fondato (con riferimento alla doglianza sub 1.)», ha poi asserito, alla successiva pag. 10, che «va disatteso per sua palese infondatezza» il motivo «sub 1.1.»; le due affermazioni, tuttavia, sono in contrasto soltanto apparente se si prosegue la lettura della motivazione nella sua interezza.

La Corte d'appello, infatti, a pag. 10, ha ribadito che correttamente il primo Giudice aveva ritenuto rilevante la mancata accettazione con beneficio di inventario, senza valutarne la prospettata inesigibilità per avere gli eredi appreso delle donazioni da ridurre «solo dopo diverso tempo»: l'accettazione beneficiata è, infatti, «dalla legge imposta all'erede che sia anche legittimario (e, come tale, si ritenga leso da donazioni disposte in vita dal *de cuius*) proprio per la

particolarità degli effetti che l'azione di riduzione è funzionale a produrre nella sfera giuridica di terzi estranei alla successione».

E, in effetti, come chiarito da questa Corte, la previsione del primo comma dell'art. 564 cod. civ. secondo cui l'ammissibilità dell'azione di riduzione è condizionata all'accettazione dell'eredità con il beneficio d'inventario soltanto nel caso in cui tale azione venga esercitata nei confronti di un terzo e non anche quando essa sia rivolta verso un coerede, è giustificata: 1) dall'esigenza di porre il convenuto in grado di conoscere l'entità dell'asse ereditario, esigenza maggiormente avvertita per il terzo, in quanto si presume che il coerede possa accertarsi dell'entità dell'asse con mezzi diversi dall'accettazione del beneficiato; 2) dalla *ratio* di evitare il contrasto logico insanabile tra la responsabilità *ultra vires* dell'erede per il pagamento dei debiti e dei legati, il suo obbligo di rispettare integralmente gli effetti degli atti compiuti dal defunto - quindi, anche delle donazioni - e l'azione di riduzione della liberalità; 3) dalla volontà del legislatore di non sacrificare il terzo a vantaggio dei creditori del defunto, i quali, invero, ai sensi dell'art. 557, terzo comma, cod. civ., non approfittano della riduzione solo se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato l'eredità con il beneficio d'inventario (Sez. 2, n. 18068 del 19/10/2012; Sez. 2, n. 29891 del 27/10/2023, in motivazione).

Di seguito, quindi, la Corte territoriale ha concluso l'esame della questione della necessità dell'azione beneficiata rimarcando che «pur vero essendo quanto retro chiarito sub d.1) da questa Corte», il primo Giudice «avrebbe dovuto comunque procedere all'esame del merito e riconoscere la non indispensabilità nel caso d'una accettazione "beneficiata" per esser comunque gli atti di donazione avvenuti tra fratello e sorella inefficaci – ed inopponibili ai coeredi legittimari – in quanto addirittura nulli (per difetto della forma ad essi a tanto

indispensabile) e, per tal via, non necessitando in tal caso l'adempimento previo della detta condizione legittimante» e che tuttavia questa risoluzione era preclusa perché «tale postulazione è stata per la prima volta dedotta solo con l'atto d'appello e, pertanto, costituendo mutamento della domanda originaria, va riconosciuta inammissibile»; in particolare, in primo grado non sarebbe stata formulata una domanda «con l'allegazione d'una duplice *causa petendi* [...] o di donazioni valide ed efficaci, ma lesive della legittima [...] o di donazioni inefficaci perché [...] nulle (per vizio di forma *ad substantiam*) e con distinti *petita* (rispettivamente: di riduzione per lesione di legittima; di nullità per vizio di forma)»; (pag. 10, ultimi due capoversi della sentenza impugnata e pag. 11).

In termini semplificanti, allora, la Corte d'appello ha, da un canto complessivamente inteso ribadire, seppure con una scrittura non fluida, che certamente l'accettazione beneficiata è condizione dell'esercizio dell'azione di riduzione nei confronti di un soggetto terzo, non coerede; d'altro canto, tuttavia, ha voluto sottolineare che, nella specie, la questione dell'accettazione avrebbe potuto essere assorbita se fosse stata accertata la nullità delle donazioni di cui si chiedeva la riduzione per difetto di forma, ma che tuttavia questa soluzione del caso era preclusa dalla mancata proposizione, in primo grado, della domanda di nullità e dalla sua non rilevabilità d'ufficio.

5.2. Sul punto della mancata proposizione della domanda di nullità e sulla non rilevabilità d'ufficio del vizio del difetto di forma della donazione i ricorrenti hanno formulato il quarto motivo di ricorso che risulta, invece, certamente fondato.

Come riportato in ricorso e, poi, nella sentenza impugnata, in primo grado gli eredi Oppedisano avevano chiesto di accertare «tutte le somme di denaro che il Sig. Oppedisano Francesco, nel quinquennio anteriore alla sua morte, avvenuta il 15.10.1999 [aveva] trasferito,

direttamente o indirettamente, presso la Banca Carime di Villa San Giovanni, dal c.c. n. 51001993 a lui intestato, in favore di altro c.c. intestato alla sorella Oppedisano Teresa, di cui l'Oppedisano Francesco aveva la delega (o con assegni direttamente intestati alla stessa sorella o al marito di costei Panuccio Pietro)» e di dichiarare che quelle somme erano parte integrante dell'asse ereditario di Francesco Oppedisano, condannando Teresa Oppedisano Panuccio alla restituzione della somma di lire 157.553.870 o della somma maggiore o minore che risultasse indebitamente percepita oltre interessi di legge.

Il Tribunale, nella sentenza di primo grado, aveva affermato di dover «disattendere» «l'assunto di parte attrice secondo cui le donazioni di somme di denaro da Oppedisano Francesco alla convenuta sarebbero nulle per difetto della forma prescritta dalla legge, posto che manca in atti prova circa l'entità delle stesse» e ciò perché aveva rilevato «la mancata restituzione del fascicolo di parte attrice, ritirato alla udienza del 01.12.2010 e non più restituito, il che comporta che la decisione sia presa a prescindere da quanto contenuto nel predetto fascicolo».

La Corte d'appello ha dato atto che era stata nuovamente versata in atti la documentazione prodotta in primo grado e che era stata riproposta, con l'atto di appello, la questione di nullità, ma non ha provveduto all'esame dei trasferimenti di denaro per verificarne la natura di donazioni e, in conseguenza, la nullità per difetto di forma perché la relativa domanda sarebbe stata proposta soltanto in appello e non sarebbe stata rilevabile d'ufficio.

La decisione non è conforme a diritto, atteso che, come ormai stabilito da questa Corte, il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al Giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione, trattandosi di

questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 cod. proc. civ. (Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 7294 del 22 marzo 2017).

Nella fattispecie, peraltro, la questione della nullità era stata già esaminata in merito dal Tribunale, sia pure per ritenere preclusa una pronuncia sul punto in mancanza di prova sull'entità delle donazioni.

D'altro canto, in secondo grado era stato nuovamente prodotto il fascicolo di parte contenente la documentazione posta a sostegno della pretesa di restituzione ed erano state reiterate le istanze istruttorie.

5.3. Dall'accoglimento del quarto motivo di ricorso deriva, in logica conseguenza, l'assorbimento dei tre restanti motivi concernenti, il secondo e il terzo, la prova delle donazioni e, il quinto, l'esame della domanda di restituzione delle somme percepite da Teresa Oppedisano.

6. Il ricorso è perciò accolto nel quarto motivo, rigettato il primo e assorbiti i restanti. La sentenza impugnata deve essere perciò cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria in diversa composizione perché provveda al riesame delle domande degli eredi Oppedisano in applicazione dei principi e dei rilievi in fatto suesposti.

Statuendo in rinvio, la Corte d'appello regolerà anche le spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Reggio Calabria in diversa composizione anche per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di Cassazione del 4 dicembre 2025.

Il Presidente
Felice Manna